

**SEMINARIO FORMATIVO
PER
TIROCINANTI
CONSULENTI DEL LAVORO**

I LAVORATORI AUTONOMI

“ “ **REQUISITI ISCRIZIONE LAVORATORI
AUTONOMI IN GESTIONE ART/COM
E GESTIONE SEPARATA**

A cura di MIRIAM STABILE

”

Partiamo con la definizione di imprenditore fornita dal codice civile.

Art. 2082 c.c. : È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

REQUISITI ISCRIZIONE

Per procedere alla iscrizione l'imprenditore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere la piena responsabilità dell'impresa e assumere tutti gli oneri e rischi relativi alla sua gestione. Rientrano tra questi: Titolari di Imprese individuali - Titolari di Imprese familiari - Soci di Società di persone (SNC . accomandatari di SAS) - Soci di SRL (solo qualora partecipano alla realizzazione dell'oggetto societario)
- Partecipare personalmente al lavoro aziendale
- Essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze e autorizzazioni, se previste.

REQUISITI ISCRIZIONE

**Sono altresì
iscrivibili: il
coniuge, i figli
legittimi,
legittimati,
adottivi, i figli
naturali, i nipoti, i
fratelli e le sorelle,
gli ascendenti, i
parenti entro il 3°
grado e gli affini
entro il 2°.**

PARENTELA

Padre - figlio	1° grado
Nonno - nipote	2° grado
Bisavolo - pronipote	3° grado
Trisavolo - abnipote	4° grado
Fratelli	2° grado
Zio - nipote	3° grado
Primi cugini	4° grado
Prozio - pronipote	4° grado
Secondi cugini	5° grado
Cugino - nipote del cugino	6° grado

REQUISITI ISCRIZIONE

Quanto alla natura dell'attività svolta, sono iscrivibili - per la gestione commercianti - coloro che esercitano attività commerciali aventi ad oggetto lo scambio di beni e di servizi, comprese le attività turistiche e di intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari mentre - per la gestione artigiani – coloro la cui attività (prevista dalla Legge Quadro n..443/85) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni e di servizi nella quale l'imprenditore presta in misura prevalente la propria attività lavorativa, anche manuale, nel processo produttivo.

(Es.: Sartorie, Tappezzieri, Carrozzeri, panettieri).

DIVERSE TIPOLOGIE DI SOCIETA': SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI

Nella prima categoria rientrano la società semplice, la SNC e la SAS, nella seconda rientrano la SRL, SPA e SAPA.

Quale è l'elemento distintivo più importante fra le due tipologie di società? E' l'autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta.

Le società di persone hanno una autonomia patrimoniale imperfetta, non hanno personalità giuridica in quanto i singoli soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società.

SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI

La loro responsabilità è sussidiaria in quanto i soci possono invocare il ***beneficium excussionis*** indicando i beni della società sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi e solidale per cui i creditori possono agire per l'intero anche nei confronti di uno solo dei soci.. Difatti nelle società di persone possono essere nominati amministratori i soli soci.

L'articolo 2267 cod. civ. presuppone che i soggetti deputati ad agire in nome e per conto della società siano i soci, i quali, di conseguenza, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.

È, quindi, intrinseca nella natura delle società personali l' "immedesimazione organica" tra socio e società.

SOCIETA' DI PERSONE E DI CAPITALI

Invece le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, hanno una propria personalità giuridica ed un patrimonio distinto da quello dei singoli soci che hanno responsabilità limitata soltanto al proprio conferimento nella società.

Tali società assolvono specifici obblighi pubblicitari imposti dalla legge attraverso la loro iscrizione nel Registro delle Imprese, con cui sono portati a conoscenza dei terzi i fatti più rilevanti per l'esercizio dell'impresa.

Tale registro è tenuto presso la Camera di Commercio e sulla sua regolare tenuta vigila un giudice delegato dal Tribunale territorialmente competente.

LA FUNZIONE DI PUBBLICITA'

La funzione della pubblicità legale è duplice:

Funzione di Pubblicità-Notizia: che consente a chi entra in contatto con l'impresa di disporre di tutte le informazioni relative alla costituzione, agli eventi modificativi verificatisi nel corso della sua durata ed alla sua cessazione

Funzione Dichiarativa ovvero l'imprenditore potrà opporre ai terzi tutti i fatti che hanno costituito oggetto di iscrizione, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che i terzi abbiano avuto dei fatti iscritti. Pertanto la mancata iscrizione impedisce l'opponibilità ai terzi.

In alcune ipotesi l'iscrizione nel RDI ha una efficacia costitutiva, è il caso delle società di capitali e società cooperative.

IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Registro delle Imprese è diviso in una sezione ordinaria ed in sezioni speciali. Nella sezione ordinaria vanno iscritte tutti i tipi di società tranne la società semplice perché questa **può avere ad oggetto esclusivamente un'attività economica non commerciale** (per esempio: attività agricola, attività di gestione di patrimoni immobiliari, attività professionale in forma associata e attività sportive dilettantistiche). Da ciò si deduce che i soci di una società SEMPLICE non sono mai iscrivibili nella gestione commercianti.

REQUISITI DI ISCRIVIBILITA' DEL SOCIO

Vediamo ora quali caratteristiche deve avere il socio perché sia iscrivibile.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo, vi deve essere il coinvolgimento diretto dell'imprenditore nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Cosa si intende per abitualità dell'attività lavorativa?

Che la stessa venga svolta stabilmente e con continuità non in via straordinaria od eccezionale ovvero - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro - è sufficiente che il suo svolgimento si ripeta nel tempo perché debba escludersene il carattere di occasionalità, transitorietà o saltuarietà.

LE CONDIZIONI PER L'ISCRIVIBILITÀ DEI SOCI

Inoltre l'attività deve essere prevalente sotto il profilo temporale ovvero deve essere svolta per un maggior periodo di tempo rispetto ad altre occupazioni del lavoratore nel corso della stessa giornata ed, in termini di reddito percepito, rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.

Se il lavoratore autonomo eccelsa di svolgere contemporaneamente altra attività lavorativa, ciò implica un giudizio di comparazione fra due attività lavorative, considerato che l'iscrizione ad una gestione per una data attività preclude l'iscrizione ad altra forma di tutela previdenziale, salvo che la concorrenza sia con la gestione separata. Difatti solo nel caso in cui il socio sia anche amministratore e la società gli liquida un compenso, potrà essere iscritto anche alla gestione separata per la quale sussiste compatibilità trattandosi di due attività distinte.

Pertanto la gestione separata rimane obbligatoria in caso di amministratori di SRL che percepiscono un compenso. Questo aspetto è stato chiarito anche dalla [Circolare n. 78/2013](#) secondo cui il socio amministratore di Srl, qualora partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e la seconda alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza.

La circ. n. 78 del 2013 esclude l'applicazione del criterio della prevalenza in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

Pertanto, per i soggetti che svolgono contestualmente un'attività commerciale ed un'attività iscrivibile alla gestione separata, non bisogna effettuare una valutazione di prevalenza, potendo iscrivere tali soggetti ad entrambe le gestioni.

In tal caso vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la Gestione Separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa.


COMUNICAZIONE UNICA

Nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione amministrativa, dal 1 aprile 2010 l'iscrizione avviene mediante la procedura denominata " [Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa](#) " ([ComUnica](#)), strumento di comunicazione interistituzionale che riguarda tutti i dati relativi all'impresa.


Gli interessati presentano, per via telematica, la [Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese](#) che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, ai fini previdenziali e assicurativi, nonché per l'ottenimento della partita IVA. Ad essa deve essere allegato il quadro "AC" di ComUnica con cui deve essere effettuata una dichiarazione di "iscrivibilità" o di "non iscrivibilità".

La Comunicazione Unica

PRIMA



La Comunicazione Unica



IL QUADRO AC

Il cosiddetto QUADRO AC è la sezione previdenziale in cui l'imprenditore dichiara - ai fini dell'iscrizione o meno alla gestione previdenziale – la sua partecipazione allo svolgimento dell'attività dell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indica la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale.

La dichiarazione recita testualmente quanto segue:

- Dichiaro di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali in quanto partecipo direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività -----
- Dichiaro di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali.

Pertanto, con il **quadro AC** sarà lo stesso contribuente a richiedere o meno l'iscrizione nel caso in cui partecipi al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente dichiarandone la decorrenza ovvero indicando le motivazioni poste a base del mancato svolgimento dell'attività che sono enumerate in 4 casistiche:

1) Il contemporaneo svolgimento di attività da lavoro a dipendente a tempo pieno

In questo caso il contribuente ha già una copertura contributiva da lavoro dipendente a tempo pieno che esclude la necessità di altra copertura contributiva. Deve trattarsi di attività a tempo pieno ed indeterminato.

2) La partecipazione allo scopo sociale solo tramite conferimento di capitale.

2) LA PARTECIPAZIONE TRAMITE CAPITALE. LE SOCIETA' DI PERSONE

I soci di società di persone (tranne l'accomandante di SAS ed i soci di società di persone che non sono iscrivibili perché società non svolge attività commerciale), hanno l'obbligo di iscrizione alla [Gestione Commercianti o Artigiani INPS](#).

Pertanto, per i soci che hanno una personale ed illimitata responsabilità per le obbligazioni aziendali come i soci di s.n.c. e soci accomandatari SAS non è accoglibile la richiesta di non iscrizione, mentre per i Soci accomandanti di Società in accomandita semplice (S.a.s.), si precisa che essi sono iscrivibili alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni:

1) un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il socio accomandatario (cfr. articolo 1, comma 206 della legge n. 662/1996; circolare INPS n.25 del 7 febbraio 1997);

2) l'effettivo svolgimento dell'attività della Società con carattere di abitualità e di prevalenza.

In difetto di uno o di entrambi i precedenti requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).

La SAS si basa sulla distinzione tra soci accomandanti, che rispondono soltanto entro i limiti della quota di partecipazione e non possono prendere parte all'amministrazione, e soci accomandatari, che partecipano di diritto all'amministrazione e rispondono senza limiti per le obbligazioni sociali.

L'accomandante non ha i requisiti per essere iscritto come titolare per il quale vi è la massima distribuzione degli utili quindi vi è impatto fiscale diverso rispetto ad iscrizione come collaboratore.

E' obbligatoria l'iscrizione di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari, quindi, la qualifica di socio accomandatario di s.a.s comporta per definizione (artt. 2313 e segg. del codice civile) l'attribuzione degli obblighi di amministrazione e gestione della società.

SOCI DI S.R.L.

La fattispecie si verifica quando si tratti di società di capitali pluripersonali ed almeno uno degli altri soci sia iscritto ovvero quando vi siano dei dipendenti inquadrati con ruolo di dirigenti.

In tal caso, il semplice conferimento non è idoneo a giustificare l'iscrizione. Diversamente quando si tratti di socio unico in Srl, in questi casi deve procedersi ad iscrizione.

Nel caso di socio unico non è accoglibile la richiesta di non iscrizione come “socio con esclusivo apporto di capitali”. Se invece vi sono più soci con stesse quote di capitale e se non sono presenti dipendenti inquadrati come dirigenti, si iscrive il socio amministratore e se ci sono più amministratori, si iscrivono tutti.

3) ISCRIZIONE AD ALTRO ENTE PREV.LE

3) L'iscrizione ad altro ente previdenziale

Si esclude l'obbligo contributivo alla gestione previdenziale INPS in tutti i casi in cui il contribuente già è iscritto ad altra cassa professionale che è esclusiva. Si tratta di enti categoriali di previdenza omologhi alla gestione autonomi INPS per i professionisti. Facciamo ad esempio il caso di un ingegnere che sia socio di una società di progettazione. Sono esclusive le casse per le seguenti figure professionali: avvocati, farmacisti, medici, biologi, notai, architetti, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro (ENPACL). Ci sono anche Casse non esclusive, ad es. Enasarco o Cassa Geometri.

Qui vi è da fare un inciso: ai fini dell'esclusione dell'iscrizione è determinante il versamento del contributo soggettivo. Invece se si versa esclusivamente il contributo integrativo, viene in considerazione il requisito di iscrizione alla gestione separata.

4) Il contribuente è già iscritto alla Gestione INPS in quanto titolare di altra ditta o società e quindi ciò esclude l'iscrizione per la nuova ditta o società costituita.

ULTERIORI MODALITA' DI ISCRIZIONE. L'ISCRIZIONE POSEIDONE

Altra fonte da cui parte il procedimento di iscrizione è PoseidOne, che si ha quando l'Agenzia Entrate invia una segnalazione alla Direzione Centrale Inps ogniqualvolta nella dichiarazione dei redditi l'imprenditore appone un flag nel riquadro RK relativo all'indicazione Occupazione Prevalente per l'attività di una determinata società. Dalla Direzione Centrale viene segnalato alle sedi territoriali che, accertata la sussistenza dei requisiti necessari, possano procedere con iscrizione per quell'attività dichiarata come prevalente. E' un elemento presuntivo idoneo ad integrare gli estremi della iscrizione.

LE ISCRIZIONI CENTRALIZZATE DA POSEIDONE

Dunque, nel caso ricorra la compilazione del quadro RK errata nei fatti, l'accertamento potrà essere annullato e quindi si procede a cancellazione dell'iscrizione qualora la dichiarazione venga rettificata perché non vi è svolgimento dell'attività: a tal fine dovrà essere prodotta la dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate dalla quale risulti che l'ufficio ha proceduto alla variazione della dichiarazione. Non si potrà procedere con l'annullamento qualora l'attività sia diversamente comprovata dai seguenti elementi che testimoniano lo svolgimento abituale di un'attività: Firma degli atti relativi alla quotidiana gestione aziendale (contratti, bolle, registro dei corrispettivi).

ISCRIZIONI D'UFFICIO O DA VERBALE ISPETTIVO

Altra fonte che può dar luogo ad iscrizione è l'accertamento d'ufficio amministrativo o ispettivo che viene effettuato in base a verifiche documentali o ad accessi diretti da parte di ispettori nei locali aziendali con cui si accerta l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei soci.

In tal caso, accertata la presenza del socio che svolge l'attività lavorativa nella sede sociale, viene stilato verbale che darà luogo ad iscrizione d'ufficio in base all'accertamento in esso contenuto.

Ciò potrebbe riguardare i soci di s.r.l. pluripersonali, qualora essi non abbiano risposto alla richiesta dell'Inps di fornire le necessarie informazioni, in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.

L'iscrizione d'ufficio può essere DOVUTA anche nel caso in cui i soci siano tutti assunti dalla propria società e non da altra azienda. In tal caso possiamo effettivamente ritenerli non iscrivibili?

Sicuramente non si può essere al contempo lavoratori dipendenti e soci iscritti alla Gestione Commercianti per la stessa società. Occorre verificare in tali casi – in base alle risultanze dell'accertamento ispettivo – che l'assunzione come dipendente sia legittima e quindi in tal caso escludere l'iscrivibilità nella gestione previdenziale del socio dipendente ovvero annullare il rapporto di lavoro in quanto illegittimo e procedere alla iscrizione del socio.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Per distinguere il rapporto di lavoro subordinato (*locatio operarum*) dal rapporto di lavoro autonomo (*locatio operis*), la giurisprudenza ha sempre posto maggior rilievo sull'oggetto del contratto, se cioè trattasi di attività di lavoro, ovvero della realizzazione di un risultato.

Nella qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non bisogna fermarsi alla considerazione del *nomen juris* usato dalle parti, ma si deve avere riguardo all'effettiva natura e al reale contenuto del rapporto medesimo ed alle modalità di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa.

In relazione ai rapporti di lavoro subordinato la legittima e genuina natura della prestazione «dipendente» è da valutarsi in relazione alle oggettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero all'esercizio della prestazione nel rispetto dei poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quindi il rapporto deve essere caratterizzato dalla «*ETERODIREZIONE*».

Analizziamo un punto cruciale della gestione autonomi che è quello rappresentato dalla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato tra soci.

RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO TRA SOCI LEGATI DA VINCOLO DI PARENTELA

I rapporti lavorativi fra coniugi, parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado, possono configurare le situazioni di seguito descritte:

- rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla assicurazione generale obbligatoria;
- rapporto di collaborazione nell'ambito dell'impresa familiare, soggetto all'assicurazione obbligatoria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- rapporto di collaborazione familiare privo di tutela previdenziale per mancanza delle condizioni di assicurabilita' nelle predette assicurazioni obbligatorie.

La Corte di Cassazione (sez. lavoro 27 febbraio 2018, n. 4535) rende lecito il lavoro tra familiari a patto che risulti comprovabile quanto segue: l'onerosità della prestazione, la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto, l'osservanza di un orario, il programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare, la corresponsione di un compenso a cadenza fissa. Quando tra datore di lavoro e lavoratore vi è un legame di parentela risulta di logica difficile veder rispettato l'esercizio dei suddetti poteri che legittimano una prestazione di lavoro dipendente; per questo motivo il Legislatore si è orientato a non poter ritenere a prescindere "genuini" tutti quei rapporti le cui prestazioni potrebbero essere effettuate in "spirito di gratuità e liberalità".

Un'analisi di "legittimità" va sempre effettuata tenendo conto di due elementi, il primo è la forma dell'esercizio dell'attività aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma associata, società) e quindi chi sia il datore di lavoro, il secondo è la tipologia di legame di parentela tra le parti.

Il concetto di legittima qualificazione del rapporto di lavoro è riconducibile all'identificazione di una prestazione resa ai sensi dell'art. 2094 c.c. che, di conseguenza, costituisce l'elemento probante la concreta e reale sussistenza dell'onerosità della prestazione.

La legittimità del rapporto viene riconosciuta a patto che la prestazione lavorativa del socio/dipendente sia effettuata nell'ambito di un concreto esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio parente.

Una prestazione resa nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo esclude che l'erogazione della retribuzione costituisca un alternativo modo di suddivisione degli utili.

Di diversa interpretazione è l'INPS che generalmente non riconosce il rapporto subordinato instaurato tra parenti ed affini nell'ambito di società di persone riconducendolo, quindi, a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributivi delle gestioni autonome.

Per la validità della subordinazione in caso di parentela facciamo riferimento alla circ.179/1989. Se sono conviventi devono essere assicurati come autonomi, mentre se non lo sono si tratta di modificare l'inquadramento da autonomi a dipendenti, per cui la subordinazione dovrebbe essere comprovata.

IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230 bis regola l'impresa familiare che è un istituto residuale che tende ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti che si svolgono all'interno di un aggregato familiare e che non sono riconducibili ad altro rapporto giuridico quale potrebbe essere lavoro subordinato, associazione in partecipazione, società.

L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva ed a chi vi partecipa è riconosciuta una serie di diritti patrimoniali tra cui il mantenimento, la partecipazione agli utili, la liquidazione del diritto di partecipazione, la prelazione sull'azienda in caso di divisione o di trasferimento nonché l'esercizio di diritti gestori quali il diritto di voto.

IMPRESA FAMILIARE

Oltre ai parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 grado, vi rientrano anche l'unito civilmente ed il convivente di fatto (art. 230 ter c.c.). La Corte Costituzionale con sent. n. 148 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230 bis, 3 comma c.c. nella parte in cui non prevede come familiare anche il convivente di fatto ed ha dichiarato, consequenzialmente, l'illegittimità dell'art. 230 ter che, introdotto dalla L.76/ 2016 (legge Cirinnà) riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

IMPRESA FAMILIARE

L'esercizio di attività d'impresa sotto forma di ditta individuale costituisce, per eccellenza, il modello in cui la presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera quasi automaticamente. Questa “automatica presunzione” scatta in quanto il riconoscimento dell'esercizio della subordinazione sarebbe difficilmente ravvisabile per il fatto che il rapporto tra coniugi si fonda generalmente su quello che è il principio della “*affectionis vel benevolentiae causa*” ovvero la prestazione verrebbe svolta per motivo di affetto e benevolenza.

Generalmente si presume che la collaborazione resa da un familiare sia basata sul legame solidaristico ed affettivo e in virtù del legame affettivo il rapporto di lavoro è considerato a titolo gratuito. La suddetta interpretazione trova fondamento nei rapporti tra familiari conviventi.

Il rapporto si presume gratuito e quindi escluso dall'obbligo assicurativo, senza necessita' di accertamenti da parte dell'Istituto, se le parti non forniscono prove "rigorose", cioè non soltanto formali, ma convincenti dell'onerosita' del rapporto stesso e della sua natura subordinata. In caso contrario, il rapporto di lavoro ancorchè intercorso con la società, può ritenersi prestato a titolo gratuito e, quindi, non assicurabile.

IL PROBLEMA DELLA CONVIVENZA

Qualora non sussista convivenza, il rapporto si presume oneroso e quindi, soggetto all'obbligo assicurativo, alla stregua dei rapporti fra estranei, salva la facoltà dell'Istituto di procedere ad accertamenti.

SOCIETA' DI PERSONE

Anche per le società di persone, l'INPS propende a non riconoscere il rapporto subordinato instaurato riconducendolo a forme di collaborazione familiare e pertanto assoggettate a obblighi contributivi delle gestioni autonome. Si esclude la veste di lavoratori subordinati ai soci di società di persone in quanto il lavoratore subordinato è un soggetto in posizione nettamente distinta da quella dell'imprenditore o datore di lavoro e non è esposto ad alcun rischio d'impresa.

Nelle società di persone che non sono enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato fra la società ed uno dei soci è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di altro socio munito di supremazia.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Proprio per la netta distinzione dai soci accomandatari, ai quali soltanto spetta l'amministrazione della società e cui fanno carico, senza limiti, le responsabilità ed i rischi dell'attività sociale, può essere riconosciuta la veste di lavoratori dipendenti ai soci accomandanti delle società in accomandita semplice, che rischiano nell'attività sociale soltanto la quota di partecipazione (purché non contravvengano al divieto di compiere atti di amministrazione, e purché il loro nome non figuri nella ragione sociale, nei quali casi risponderebbero illimitatamente e solidalmente verso i terzi e, quindi, si troverebbero in posizione incompatibile con quella di lavoratori dipendenti; inoltre, la normale subordinazione dell'accomandante rispetto all'accomandatario - prevista dal codice civile - diviene evanescente nel caso in cui l'accomandante risulti titolare della maggioranza del capitale SOCIALE).

S.A.S.

In definitiva, per i familiari assicurati come dipendenti da parte di aziende soggette all'obbligo assicurativo nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, è opportuno procedere – caso per caso – alla verifica della situazione di fatto, non potendosi in via di principio, escludere l'esistenza delle condizioni per la convalida di un rapporto di lavoro subordinato.

SOCIETA' DI CAPITALI

Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di una società di capitali non opera, generalmente, mai la presunzione di prestazione a titolo gratuito nemmeno se esiste un legame di parentela tra il lavoratore stesso e uno dei soci di capitale. Questa esclusione si rinviene in base al fatto che il rapporto di lavoro intercorre con la società (datore di lavoro), soggetto diverso dal coniuge o dal familiare convivente (si identifica cioè genuino e oneroso). In tale circostanza la genuinità del rapporto e la sua onerosità vanno comunque verificate sulla base di due presupposti fondamentali come:

IN TEMA DI SOCIETA' DI CAPITALI

- 1) Esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte del socio/amministratore con cui si ha la parentela;
- 2) Rapporto di convivenza tra il socio/amministratore con cui si ha la parentela e il lavoratore.

Nel caso in cui il padre non sia convivente con i figli o in ogni caso sia garantita una oggettiva applicazione del potere direttivo e organizzativo dell'amministratore che rappresenti il datore di lavoro (quindi con delega esplicita alla gestione e amministrazione del personale in caso di società con più amministratori) al fine di identificarne la genuinità e l'onerosità.

E' peraltro necessario verificare il concreto assetto della societa' al fine di accertare se nel caso di specie sussistano le condizioni per il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (ad esempio se vi siano due soli soci, entrambi parenti conviventi o se il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali o abbia la maggioranza delle azioni o delle quote sociali, il rapporto, ancorche' intercorso con la societa', non e' convalidabile).

Fanno eccezione alla verifica della effettiva legittimità del rapporto i seguenti casi: società di capitali a socio unico- società con due soli soci al 50% - società con più soci le cui quote di maggioranza siano del soggetto avente legame di parentela con il lavoratore dipendente -società con più amministratori in cui lavoratore sia parente convivente con uno degli amministratori con pieni poteri nella delega alla gestione del personale dipendente.

Nelle Società di Capitali (SRL, SPA, SAPA) non è detto che tutti i soci siano anche amministratori. Il fatto che vi sia una separazione tra proprietà e controllo, determina alcune particolarità.

Per i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di società di capitali, in via generale il rapporto di lavoro può essere convalidato in quanto il rapporto stesso intercorre con la società e non con i singoli soci.

Il cumulo della qualità di semplice socio con quella di lavoratore subordinato è ammesso, in via generale, sia per il fatto che le società di capitali hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci, sia per il fatto che delle obbligazioni sociali risponde la società e non i singoli soci.

Dovrà essere riscontrata la ricorrenza di tutti i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato (prestazione, retribuzione, subordinazione, mancanza di rischio ecc.).

In primo luogo la effettiva prestazione da parte del socio di attività lavorative per la società deve essere diversa da quella che svolge come socio e svolta sotto le effettive direttive della società stessa (e quindi sotto le direttive del socio o dei soci che ne hanno l'amministrazione e la direzione); inoltre, la corrisponsione della correlativa retribuzione, quale compenso della attività lavorativa prestata, deve consistere in una aggiunta alla normale quota di partecipazione agli utili della società e distinta da detta quota.

Pertanto l'eventuale riconoscimento dell'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato va fatto caso per caso, verificando la presenza di tutti i requisiti necessari e propri del rapporto di lavoro stesso, sulla base degli elementi concernenti:

a) la percezione di una retribuzione di misura predeterminata il cui pagamento avvenga mediante uno dei sistemi previsti dalle norme in vigore per i lavoratori subordinati e della quale sia previsto l'assoggettamento al regime fiscale applicato alla generalita' dei lavoratori dipendenti;

b) l'esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da parte di altri organi sulla attivita' lavorativa del socio dipendente;

c) le origini del rapporto di amministrazione in capo all'interessato, anche in relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto o dall'atto costitutivo, o dagli altri organi sociali.

Ugualmente, qualora da detti accertamenti, da svolgersi caso per caso, emergesse che un lavoratore chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale detiene la maggioranza del capitale sociale, il medesimo non potrebbe essere riconosciuto lavoratore dipendente, nonostante la distinta personalita' giuridica della societa' (infatti, un capitalista di maggioranza incide in modo determinante sulla formazione della volonta' sociale, cui dovrebbe - invece - essere in ogni caso soggetto).

Diversa dalle precedenti ipotesi di Amministratore e',infine, il caso di soggetto che rivesta una carica amministrativa tale da rendere evanescente la posizione di subordinazione rispetto agli altri.

L'amministratore unico della società è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina. In questo caso, l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile – almeno astrattamente – di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), ha portato i giudici a sancire un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima.

In definitiva non è riconoscibile il rapporto di lavoro subordinato per il predetto in quanto questi, in veste di lavoratore, verrebbe ad essere subordinato a se stesso, cosa che non è giuridicamente possibile. Pertanto, in linea di massima, è da escludere ogni riconoscibilità di rapporto di lavoro subordinato.

L' INPS, con il mess. n. Mess. n. 3359 del 17.09.2019 , indica quelle posizioni societarie in cui è astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio la carica di presidente oppure, a secondo dell'ampiezza della delega, l'amministratore delegato), da quelle in cui tale possibilità è esclusa (socio unico e amministratore unico).

CENNI SULL'IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA DERIVANTE DA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI PERSONE O CAPITALI

Secondo la Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, nn. 23790 e 23792; 26.9.2019, nn. 24096 e 24097):

– dalla partecipazione in una società di capitali non trasparente da parte del socio, con apporto di solo capitale, deriva un "reddito di capitale" e non "reddito d'impresa". Il relativo importo, pertanto, non deve concorrere all'imponibile previdenziale;

– dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un "reddito d'impresa" che come tale concorre all'imponibile previdenziale

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'INPS

Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota 16.7.2020, n. 7476 ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione.

Ora, con la Circolare 10.6.2021, n. 84, l'INPS recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali

“devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”.

Anche l'Istituto, pertanto, riconosce che dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva “reddito di capitale” (e non “reddito d'impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS.

ATTIVITA' STAGIONALI

Vediamo alcuni casi specifici: Attività stagionale

E' iscrivibile per l'intero anno chi esercita un'attività stagionale come la gestione di uno stabilimento balneare e non ha altre occupazioni nel resto dell'anno. Infatti, il carattere stagionale non fa venir meno il requisito della professionalità, poiché il soggetto continua ad avere la qualifica di imprenditore e ad occuparsi dell'organizzazione del proprio lavoro (in termini di programmazione, innovazione, pubblicità, forniture, ecc.) anche nel restante periodo dell'anno;

TITOLARE NON ATTIVO CON PREPOSTO

Titolare non attivo con preposto

L'assenza dei requisiti d'iscrizione in capo al titolare d'impresa commerciale può comportare la permanenza dell'obbligo contributivo per un preposto che svolga l'attività in sua vece.

In tal caso si parla di “azienda con titolare non attivo”. Nell'ambito dell'impresa artigianale ciò non è possibile, poiché l'imposizione contributiva discende dalla qualifica artigiana che ha come presupposto imprescindibile la partecipazione manuale ed in via abituale e prevalente del titolare.

AFFITTO D'AZIENDA

L'imprenditore che cede in affitto l'intera azienda perde lo status di imprenditore e i canoni di locazione sono tassati come redditi diversi e non come redditi di impresa, in tal caso il soggetto non ha requisito per mantenimento dell'iscrizione o non è iscrivibile. Se il cedente è una società, i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d'impresa ed i soci restano soggetti ad imposizione contributiva.

Nel caso in cui l'imprenditore o la società cedano in affitto una parte dell'azienda o una delle attività svolte, permane l'obbligo di iscrizione e il canone confluirà nel reddito di impresa.

MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Liquidazione della società (Msg 15352/2010): Lo stato di liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci. Restano iscrivibili sia i soci liquidatori sia i soci che continuano a prestare opera nella società.

Il socio liquidatore è soggetto all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell'attività d'impresa (l'ipotesi più semplice è data dallo smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati).

Deve pertanto ritenersi escluso l'obbligo di contribuzione in tutti i casi in cui la fase liquidatoria consista nella mera monetizzazione dei beni strumentali o di altre attività immateriali o finanziarie.

Per contro, ove la liquidazione imponga, anche in minima parte, la prosecuzione dell'attività caratteristica finalizzata, ad esempio, allo smaltimento delle scorte di magazzino o al completamento di opere o servizi precedentemente contrattualizzati, il socio liquidatore rimarrà soggetto all'obbligo di iscrizione

LOCAZIONE DI IMMOBILI

La società di persone che esercita un'attività volta alla locazione di immobili di sua proprietà e alla riscossione di canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una attività più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare; si deve considerare se in concreto vi è stato lo svolgimento di attività commerciale e, soprattutto, il conferimento di beni immobili nel patrimonio della società come risultante dall'atto costitutivo.

AFFITTACAMERE

Sono coloro che, avendo la disponibilità di un immobile, lo affittano in tutto o in parte a terzi, in modo abituale e prevalente. In particolare, perché sorga l'obbligo assicurativo come affittacamere, e' necessario che il soggetto interessato: sia munito della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, fornisca alloggio e, eventualmente, servizi complementari, in non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, sia iscritto nel Registro Imprese.

Gli stessi godono di un regime contributivo agevolato, che prevede l'esonero totale dal minimale contributivo e sono soggetti alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto.

Gli affittacamere sono stati interessati dalla alla pubblicazione del messaggio n.2557 del 24/06/2022 e dalla Legge Regionale Campania n.17 del 24 novembre 2021.

PRODUTTORI ASSICURATIVI DI III E IV GRUPPO

Sono soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto degli agenti e subagenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell'agente principale. Ed in particolare: i produttori di terzo gruppo hanno l'obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l'obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.

Questi lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto. Non si applica quindi il contributo minimo obbligatorio.

GESTIONE PALESTRE

L'attività di impresa volta alla gestione di strutture dedicate alla ricreazione, alla cura ed al benessere fisico ha natura terziaria. Ne consegue che i titolari, o soci di società di persone o di SRL, i quali si dedichino con carattere di abitualità e prevalenza a detta attività sono iscrivibili alla Gestione Speciale per gli Esercenti Attività Commerciali.

Qualora la gestione delle strutture rientri tra il complesso dell'oggetto sociale di una Società Sportiva, la natura dell'attività diviene di carattere industriale (industria dello spettacolo), quindi ciò fa venir meno ogni obbligo di iscrizione quale lavoratore autonomo dei suoi soci.

SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Se vi è una distinzione tra lo svolgimento dell'attività sportiva e la conduzione della struttura (ad esempio quando una società sia proprietaria dei locali e delle attrezzature affittate alla società sportiva che le utilizza e gestisce per le proprie finalità) ciascun soggetto giuridico dovrà essere valutato per sé, essendo industriale l'organizzazione di eventi sportivi mentre terziaria la locazione dell'impianto.

Quanto poi alla considerazione che deve esser data a circoli ed associazioni sportive, il principio di specialità, che sottrae dette entità alla natura di impresa commerciale, ricorre quando esse siano costituite quali società ed associazioni sportive dilettantistiche. I sottesi rapporti di lavoro, quando non ricadano tra quelli iscrivibili all'ENPALS per espressa disposizione di legge, soggiacciono alle norme comuni, salvo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata è nata con la L. 335/1995 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto anche disponendo l'iscrizione alla Gestione Separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale, ad es.: la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale o la categoria dei venditori a domicilio.

GESTIONE SEPARATA

Con l'istituzione della Gestione separata è stata introdotta la figura del “professionista senza cassa” con riferimento all'articolo 49 (oggi 53), comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche: gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegnisti di ricerca; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i lavoratori autonomi occasionali; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (anche se il Jobs Act, tramite l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 marzo 2015, ha **abrogato l'associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro**); i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale; i prestatori di lavoro occasionale accessorio, i venditori porta a porta.

GESTIONE SEPARATA

La funzione assunta dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, il che vuol dire che essa è genericamente rivolta a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale di una attività professionale.

La Gestione separata INPS ha la funzione di garantire copertura assicurativa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne usufruivano solo in parte (cioè coloro che svolgevano due attività e che erano coperti dal punto di vista previdenziale solo per una delle due).

GESTIONE SEPARATA

E' principio consolidato che il professionista non iscritto alla Cassa esclusiva, pur essendo tenuto a versare il contributo integrativo, non ha alcuna copertura assicurativa per gli eventi di vecchiaia, invalidità e morte in favore dei superstiti per cui, come nel caso in esame, non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS, pertanto questi deve comunque iscriversi alla Gestione Separata presso l'Inps.

Principio che continua ad avere ragione d'essere per la generalità dei liberi professionisti, mentre per gli avvocati incontra un limite temporale costituito dall'entrata in vigore dell'art. 21, 10° comma, l. n. 247 del 2012, che non ammette l'iscrizione ad alcuna forma di previdenza, se non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

GESTIONE SEPARATA

Prima del 2012, per essere iscritti alla Cassa forense erano necessari due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione con carattere di continuità. E pertanto, non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo.

Successivamente con la L. 247/2012 si è prevista l'automaticità della iscrizione alla Cassa a seguito dell'iscrizione all'albo professionale forense.

LA DOPPIA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA PER IL SOCIO AMMINISTRATORE DI S.R.L.

Il socio amministratore e lavoratore di SRL è tenuto ad iscrizione e versamento dei contributi previdenziali sia alla Gestione Commercianti o Artigiani, per l'attività come socio lavoratore; sia alla Gestione Separata per il compenso amministratore percepito.

Quindi, per determinare se vi sia o meno l'obbligo della doppia iscrizione e, conseguentemente della doppia contribuzione, la risposta non può che essere positiva qualora sussistano contemporaneamente in capo allo stesso soggetto, rispettivamente le funzioni di:

Socio Amministratore con conseguente obbligo di iscrizione Gestione Separata per il compenso erogato (lavoro autonomo);

Socio-lavoratore con prestazioni personali e abituali a favore della società. con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione autonomi.

Quindi i soci amministratori di SRL devono adempiere a due tipi di contribuzione INPS:

Quella relativa alla gestione commercianti o artigiani e quella relativa alla gestione separata Inps per i compensi di amministratori corrisposti.

La Gestione Separata INPS è una gestione previdenziale che prevede il versamento dei contributi in percentuale sul reddito. Per il compenso amministratore:

1/3 dei contributi dovuti è a carico dell'amministratore attraverso una trattenuta dalla busta paga;

2/3 dei contributi dovuti sono a carico dell'azienda (SRL) che eroga il compenso amministratore.

LA CO.CO.CO.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche detto Co.Co.Co., è una fattispecie ibrida tra il contratto di lavoro autonomo e quello da lavoro dipendente.

Il contratto di collaborazione coordinata continuativa fa riferimento ad un contratto di lavoro parasubordinato. Si ricorre a questa tipologia di contratto, quando non è possibile rientrare con chiarezza in una delle due tipologie in questione.

Tale contratto consente ampia autonomia al lavoratore, che si esplica anche con riferimento all'orario di lavoro, in quanto il contratto non impegna ad uno specifico orario.

LA CO.CO.CO.

Tuttavia, i lavoratori sono inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale. Quest'ultima, invero, è l'unico limite che si pone alla flessibilità della attività compiuta.

La collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) è una forma contrattuale di **lavoro** caratterizzata da una prestazione lavorativa resa in modo **continuativo**, con un certo grado di **coordinamento** con il committente, ma **senza i vincoli di subordinazione** tipici del lavoro dipendente.

Si tratta di un rapporto di collaborazione che si distingue per alcuni elementi fondamentali:

Autonomia gestionale: il collaboratore non è soggetto a un orario di lavoro fisso e non deve rispettare direttive stringenti, come nel caso di un dipendente;

Coordinamento con il committente: l'attività svolta deve comunque integrarsi con l'organizzazione del committente, rispettando obiettivi e scadenze concordate. Tuttavia, non si ha il controllo che caratterizza il lavoro dipendente;

Continuità della prestazione: a differenza del lavoro occasionale, questo tipo di rapporto non è episodico ma si protrae nel tempo.

Dal punto di vista fiscale e previdenziale, il compenso percepito dal collaboratore è soggetto all'obbligo di contribuzione previdenziale presso la Gestione separata INPS.

Dopo la riforma del **Jobs Act (D.Lgs. 81/15)**, il ricorso ai contratti di collaborazione è stato notevolmente limitato, imponendo che tali rapporti non possano mascherare un rapporto di lavoro subordinato.

I co.co.co. sono obbligatoriamente iscritti alla **Gestione separata INPS** e sono, altresì, **assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.**

La quota **contributiva** è suddivisa tra il titolare e il collaboratore.

Il **committente** paga circa il 2/3 dei contributi totali; Il **collaboratore** paga il restante 1/3.

A partire dal 1° luglio 2017, a tali lavoratori è riconosciuta anche la DIS-COLL – indennità di disoccupazione – che è resa strutturale e stabilmente riconosciuta oltre che ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, **anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio**. Il finanziamento della misura avviene attraverso il versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva.

Grazie a tutti

CASI PARTICOLARI

Iscrizioni e Variazioni aziende con dipendenti

A) Valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato


A.1 RAPPORTI LAVORATIVI TRA CONIUGI, PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E AFFINI ENTRO IL SECONDO CONVIVENTI CON IL DATORE DI LAVORO

- Nel caso di imprese individuali, società di persone, studi professionali:
 - Il rapporto di lavoro si presume gratuito salvo prove convincenti in senso contrario (ad esempio copia contratto di lavoro, verifica Libro Paga)
 - Nel caso di padre e figlio la giurisprudenza è orientata alla convalida del rapporto di lavoro subordinato
 - Qualora il rapporto di parentela intercorra solo con uno o alcuni dei soci, bisognerà verificare la situazione concreta (ad esempio se il socio parente sia socio di maggioranza o amministratore unico)
- Nel caso di società di capitale (SRL SPA SAPA) :

Il rapporto di lavoro subordinato è ammesso in linea di principio, a meno che il concreto assetto societario non faccia presumere il contrario (ad esempio se vi sono solo due soci entrambi parenti e conviventi; o nel caso di socio parente convivente che detiene tutti i poteri sociali o la maggioranza delle azioni)

A.2 RAPPORTI LAVORATIVI TRA SOCI E SOCIETA' DI PERSONE (Società semplici, SAS, SNC)

- NO subordinazione per
 - socio di maggioranza o amministratori di SNC o società semplice (che ha l'obbligo di iscrizione alla gestione autonoma)
 - socio accomandatario di SAS
- SI subordinazione per
 - socio accomandante di SAS, purchè non detenga la maggioranza del capitale sociale e il suo nome non figuri nella ragione sociale



A.3 RAPPORTI LAVORATIVI TRA SOCI E SOCIETA' DI CAPITALI (SPA, SAPA, SRL, Società cooperative e mutue)

- NO subordinazione per
 - soci con la maggioranza del capitale sociale
 - presidenti del consiglio di amministrazione, amministratori unici, consiglieri delegati
- SI subordinazione per
 - semplici soci
 - soci amministratori, purchè sottoposti a controllo gerarchico di altro socio e l'attività lavorativa sia diversa da quella prevista dal contratto sociale
 - soci di cooperative
 - presidenti di cooperative purchè la nomina non abbia comportato sostanziale modifica della loro posizione di soci lavoratori. Per gli amministratori unici di cooperativa valutare ogni singolo caso in base ai poteri attribuiti

B)Variazione di ragione sociale

Nel caso in cui la comunicazione di variazione interessi la forma societaria dell'azienda, l'Inps potrebbe cessare la matricola precedente e attribuirne una nuova. L'INPS, nel registrare le trasformazioni societarie, si basa sul principio delle responsabilità (autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta) per stabilire se far continuare i versamenti con la vecchia posizione contributiva o se assegnare un nuovo inquadramento con una nuova matricola (circ. 10/1995). In particolare:

- **Trasformazione da ditta individuale a società** di persone o di capitale e viceversa: nuova posizione e chiudere precedente matricola
- **Trasformazione da società di persone a società di capitale e viceversa**, o da un tipo all'altro di società di capitali: l'azienda può mantenere la stessa posizione se dalla documentazione esibita (Atto Costitutivo, Statuto) risulta espressamente che la nuova società ha assunto tutte le responsabilità patrimoniali e civili della società precedente.
- **Trasformazione da S.R.L. in S.P.A. e viceversa:** si conserva la stessa posizione
- **Trasformazione da ditta individuale in S.A.S.:** viene assegnato un altro numero di matricola. Si conserva lo stesso numero di matricola nel caso in cui cambia il socio accomandatario in una S.A.S., in quanto il nuovo socio risponde giuridicamente anche per il passato.

C)Decesso del titolare

- Gli eredi devono aprire una nuova posizione dalla data del decesso

INDICAZIONI ISCRIZIONI COMMERCianti

(10 MARZO 2022 – DCM Roma – mail Summa/Mazzotta)

Premesso che i casi di non iscrivibilità alla gestione commercianti sono:

- svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
- partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale;
- altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
- iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d'impresa.

Vanno verificati, caso per caso, gli aspetti sotto riportati:

SOCIO UNICO – SENZA DIPENDENTI E SENZA ALTRA COPERTURA CONTRIBUTIVA	<u>NON E' ACCETTABILE LA RICHIESTA DI NON ISCRIZIONE COME "SOCIO CON ESCLUSIVO APPORTO DI CAPITALI"</u>
PIÙ SOCI CON STESSA QUOTE DI CAPITALE – SENZA DIPENDENTI	Si iscrive il SOCIO AMMINISTRATORE. Se ci sono più amministratori, si iscrivono tutti. Se non presente, si iscrivono tutti i soci (verificati i requisiti)
SE NON SONO PRESENTI DIPENDENTI INQUADRATI COME DIRIGENTI	<u>NON E' ACCETTABILE L'ISCRIZIONE COME "SOCIO CON ESCLUSIVO APPORTO DI CAPITALI"</u>. Legge n. 662/96 e il codice civile. Chi apre una impresa assume la figura dell'imprenditore, rischia il proprio capitale, prende decisioni che influiscono sulle sorti dell'azienda. Sostanzialmente organizza gestisce e dirige ogni aspetto della vita aziendale. Il semplice dipendente che lavora al punto vendita si limita ad eseguire direttive dell'imprenditore (iscrizione quindi alla gestione commercianti). Salvo appunto che ci sia un dirigente o un preposto, alter ego dell'imprenditore.
ISCRIVIBILITÀ NEL CASO DI LAVORO PART TIME DAL 75%	In linea generale chi svolge una attività di lavoro dipendente part time al 75%, spende il 75% della sua vita lavorativa come dipendente, quindi viene meno il requisito della prevalenza ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Non è un dogma rigido, va valutato caso per caso. Ad esempio, la DC ha accettato iscrizioni alla Gestione Commercianti di lavoratori dipendenti full time di cooperative di pesca in quanto operano come dipendenti solo di notte. Ma sono casi limite. <u>In linea di massima il lavoro dipendente dal 75% è equiparato al full time.</u> Sopra il 50% serve adeguata motivazione per accettare l'iscrizione alla gestione commercianti (tipologia di attività di lavoro dipendente che non esclude la partecipazione al lavoro aziendale). Altrimenti il contribuente <u>NON E' ISCRIVIBILE.</u>
SE OBIETTANO LA PRESENZA DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA	<u>NON SUSSISTE INCOMPATIBILITÀ</u> tra questo obbligo assicurativo e l'iscrizione nella gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95, in quanto le due iscrizioni trovano fondamento e presupposti diversi e si riferiscono a redditi distinti, né può essere invocata l'applicazione del comma 208 dell'art. 1 L. 662/96, che trova invece applicazione nei casi di attività mista (autonoma/subordinata).
NEL CASO IN CUI I SOCI SIANO TUTTI ASSUNTI DALLA PROPRIA SOCIETÀ E NON DA ALTRA AZIENDA, POSSIAMO EFFETTIVAMENTE RITENERLI NON ISCRIVIBILI?	Sì, perché non si può essere al contempo lavoratori dipendenti e soci iscritti alla Gestione Commercianti per la stessa società. Occorre verificare in tali casi che l'assunzione come dipendente sia corretta (mess. Hermes 3359/2019)

I 1 ISCRIZIONE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE E/O COADIUTORI
P ISCRIZIONE SOCIO E/O COADIUTORI

AC / INPS - Assicurazione Previdenziale Commercio

Integrazione della domanda di iscrizione, variazione, cancellazione nel Registro delle Imprese da parte degli imprenditori individuali, dei soci di società di persone e di S.r.l. operanti nei settori del commercio, terziario e turismo, ai sensi dell'art. 44 c.8, D.L. 30/09/2003 n. 269.

Iscrizione

<input type="checkbox"/>	Dichiara di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza con Data Inizio Attività
--------------------------	--

Non Iscrizione

<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiara di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali per il seguente motivo:
<ol style="list-style-type: none">1. Svolge attività lavorativa dipendente a tempo pieno presso:2. Partecipa alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale3. Per l'attività prevalentemente svolta è iscritto ai fini pensionistici all'Ente / Cassa di:4. E' iscritto alla Gestione speciale INPS artigiani / commercianti in qualità di titolare o coadiutore con codice azienda INPS	
Codice Selezionato:	2
Codice Fiscale Impresa / Ente:	Codice Azienda INPS:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Note Impresa / Ente:	<input type="text"/>

NIENTE CONTRIBUTI INPS PER I SOCI DI SRL CON PARTECIPAZIONE DI SOLO CAPITALE

Al fine di determinare l'ammontare dei contributi dovuti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS l'art. 3-bis, DL n. 384/92 dispone che:



*"l'ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".*

In considerazione di tale previsione, l'INPS nel corso degli anni ha sostenuto che per determinare l'ammontare dei contributi dovuti:

- per i **soci lavoratori di srl**, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in base alla quota di partecipazione agli utili. Ciò a prescindere dalla destinazione di detti utili e, quindi, anche nel caso in cui gli stessi non sono distribuiti ai soci, fermi restando il minimale e il massimale contributivo;
- per i **soci non lavoratori di srl**, e pertanto in presenza di una **partecipazione con apporto di solo capitale** e di iscrizione alla Gestione previdenziale INPS per l'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale / socio di una società di persone, **anche il reddito derivante dalla partecipazione alla srl concorre alla formazione della base imponibile previdenziale**.

L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

L'interpretazione sopra accennata del citato art. 3-bis da parte dell'INPS è stata più volte "messa in discussione" dalla giurisprudenza, in considerazione del fatto che quanto percepito dal socio a seguito della partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale va classificato "reddito di capitale" e non "reddito d'impresa".

In particolare si rammenta che:

- la Corte d'Appello di L'Aquila (sentenze 25.6.2015, nn. 752 e 774) ha affermato che la contribuzione è giustificata **solo se la partecipazione prevede anche l'apporto di lavoro**.
In caso di **partecipazione in una srl con apporto di solo capitale**, i proventi derivanti dalla partecipazione non possono essere considerati "redditi d'impresa" ma "**redditi di capitale**" e come tali non rilevanti ai fini contributivi;
- secondo la Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, nn. 23790 e 23792; 26.9.2019, nn. 24096 e 24097):
 - dalla **partecipazione in una società di capitali non trasparente** da parte del socio, con apporto di **solo capitale**, deriva un "**reddito di capitale**" e non "reddito d'impresa". Il relativo importo, pertanto, **non deve concorrere all'imponibile previdenziale**;
 - dalla **partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente** deriva **sempre** per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un "**reddito d'impresa**" che come tale **concorre all'imponibile previdenziale**.

IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'INPS

Alla luce delle sentenze sopra citate, il Ministero del Lavoro con la Nota 16.7.2020, n. 7476 ha condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione.

Ora, con la Circolare 10.6.2021, n. 84, l'INPS recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in base alle quali



*"**devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa**".*

Anche l'Istituto, pertanto, riconosce che dalla **partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale** deriva "**reddito di capitale**" (e non "reddito d'impresa") che **non concorre alla base imponibile previdenziale** degli iscritti alla Gestione IVS.

Risultano pertanto superati i chiarimenti forniti dall'INPS in merito alla questione in esame nella Circolare 12.6.2003, n. 102.

Società partecipata	“Tipo” partecipazione	Concorrenza alla base imponibile previdenziale
Società di capitali non trasparente	apporto di solo capitale	NO (redditi di capitale)
	apporto di capitale e lavoro	SÌ (redditi d'impresa)
Società di capitali trasparente	apporto di solo capitale	SÌ (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	
Società di persone	apporto di solo capitale	SÌ (redditi d'impresa)
	apporto di capitale e lavoro	

Esempio 1



Il sig. Rossi, titolare di una ditta individuale, ha conseguito un reddito d'impresa imponibile IRPEF di € 37.000.

Lo stesso è anche socio di una srl non trasparente (partecipazione del 40%) con apporto di solo capitale (nella stessa non svolge alcuna attività lavorativa). Il reddito prodotto dalla società ammonta a € 80.000.

Per determinare l'ammontare dei contributi IVS dovuti, la base imponibile previdenziale è rappresentata esclusivamente dal reddito d'impresa della ditta individuale (€ 37.000).

Esempio 2



Con riferimento all'esempio n. 1 si ipotizzi che il socio svolga la propria attività lavorativa anche nella società partecipata. La quota di reddito prodotto dalla società imputabile al socio risulta pari a € 32.000 (80.000 x 40%).

Per determinare l'ammontare dei contributi IVS dovuti, la base imponibile previdenziale è rappresentata dalla totalità dei "redditi d'impresa" conseguiti pari a € 69.000 (37.000 + 32.000).

Esempio 3



Il sig. Verdi, titolare di una ditta individuale, ha conseguito un reddito d'impresa imponibile IRPEF di € 58.000.

Lo stesso è anche socio di una srl non trasparente (partecipazione del 25%) nella quale ricopre il ruolo di amministratore unico, per il quale è iscritto alla Gestione separata INPS. Il reddito prodotto dalla società ammonta a € 70.000.

Al ricorrere di tale situazione l'ammontare dei contributi IVS dovuti è determinato considerando il solo reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale (€ 58.000).

DECORRENZA DELLE NUOVE INDICAZIONI

Nella Circolare n. 84 in esame, l'INPS specifica che **le nuove indicazioni** riguardanti la determinazione della base imponibile previdenziale **sono applicabili a decorrere dal 2020**.

Di conseguenza già nel **mod. REDDITI 2021 PF** e, in particolare, in sede di compilazione del quadro RR, al fine di determinare i **contributi dovuti a titolo di saldo 2020** da parte degli iscritti alla Gestione IVS è possibile individuare l'imponibile previdenziale **escludendo i “redditi di capitale”**, come di seguito riepilogato.